

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione d'azienda nell'ambito del regime forfettario

di **Lucia Recchioni**

A fronte della **cessione d'azienda** operata da un contribuente forfettario restano comunque esclusi da imposizione gli eventuali **plusvalori** e **minusvalori** riguardanti specifici beni; l'**avviamento**, invece deve essere **tassato**, applicando le **regole di determinazione forfettaria** del reddito o assoggettandolo a **tassazione separata**, sussistendone i presupposti.

Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 478](#), pubblicata ieri, 11 novembre.

Il caso riguarda un imprenditore che, nel **marzo del 2019**, ha **ceduto l'attività**, realizzando anche un importo a titolo di **avviamento**.

Il contribuente in esame, avendo nel **2018** conseguito **compensi per importi inferiori alla soglia di 65.000 euro**, e **non** essendo incorso in alcuna delle **cause ostative**, potrebbe beneficiare, quest'anno, del **regime forfettario**.

L'imprenditore si rivolge quindi all'Agenzia delle entrate, ritenendo di **poter escludere totalmente da tassazione le plusvalenze conseguite**, proprio in forza delle regole che governano il suddetto regime.

L'Agenzia delle entrate richiama preliminarmente la [circolare 10/E/2016](#), con la quale è stato effettivamente chiarito che, **non essendo previsto dalla norma alcuno specifico trattamento fiscale** da riservare alla **plusvalenze** e alla **minusvalenze**, può ritenersi che le medesime componenti **non abbiano alcun rilievo ai fini della determinazione delle imposte**, anche se riferite a **beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario**.

D'altra parte, tale conclusione può essere avvalorata da un semplice **confronto** tra le regole del regime **forfettario** e quello dei **minimi**. Infatti:

- in caso di applicazione del **regime dei minimi** ([articolo 1, commi da 96 a 117, L. 244/2007](#)), essendo ammessa la **deducibilità dei costi** di acquisto degli specifici beni relativi all'impresa, con il criterio di cassa, è stato previsto il **concorso alla formazione del reddito imponibile delle eventuali plusvalenze realizzate** (sempre nel rispetto del principio di cassa),
- in caso di **applicazione del regime forfettario** ([articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#)), invece, i **costi dell'attività d'impresa**, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all'impresa, sono **deducibili forfetariamente**, ragion per cui **non assumono**

rilevanza le plusvalenze conseguite a fronte della cessione degli stessi beni.

Tutto quanto appena premesso, però, l'Agenzia delle entrate ritiene necessario sottolineare la distinzione tra **plusvalenze** e **avviamento**.

Con riferimento al corrispettivo imputabile all'**avviamento**, infatti, **non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa** il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un **valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica**.

Il **contribuente forfettario**, pertanto, se percepisce somme a titolo di **avviamento** deve operare come segue:

- **potrebbe assoggettarlo a tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. g\), Tuir](#), sussistendone i presupposti;
- potrebbe farlo concorrere alla **determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi** percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare, ai sensi dell'[articolo 1, comma 64, L. 190/2014](#), il **coefficiente di redditività** per determinare il reddito imponibile (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti per l'applicazione del **regime forfettario** di cui alla **190/2014**).

Sono in ogni caso **esclusi da tassazione gli eventuali plusvalori e minusvalori** riguardanti gli **specifici beni relativi all'impresa**.



OneDay Master

L'UTILIZZO DEL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >